



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Direttiva UE sui contratti di vendita di beni

Direttiva UE sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali

Affidata all'AGCM l'applicazione del Regolamento UE 2018/302 sul geo-blocking

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

In caso di fusione societaria in corso di processo la legittimazione attiva e passiva spetta alla sola incorporante

In caso di modifica statutaria della clausola sulla distribuzione degli utili è legittimo il recesso del socio di minoranza

I provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia sono idonei a provare la condotta anticoncorrenziale

I soci della società estinta per cancellazione devono ritenersi legittimati passivi per i crediti sorti "pendente societate"

Il contratto di affitto di azienda può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

## ***Direttiva UE sui contratti di vendita di beni***

*Direttiva UE del 20 maggio 2019 n. 771*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 maggio 2019 la Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, sul filone già introdotto con la Direttiva (UE) 2019/770 in relazione ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali di cui *infra*, ha ad oggetto l'armonizzazione di determinati aspetti dei contratti di vendita di beni al fine di rafforzare la crescita e la competitività del mercato europeo, anche tramite lo sfruttamento delle potenzialità offerte dalla sempre maggiore dimensione digitale del mercato stesso. In tale contesto, la Direttiva, mira a garantire il giusto equilibrio tra la promozione della competitività delle imprese e il raggiungimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, tenuto anche conto delle peculiarità del commercio elettronico, il quale costituisce la fetta più significativa delle vendite transfrontaliere di beni tra imprese e consumatori. Pertanto, considerato che, ancora oggi, le imprese che vogliono destinare i beni oggetto della loro attività ai consumatori degli altri Stati membri devono far fronte a diverse problematiche legate alla diversità negli Stati membri delle norme di diritto contrattuale, la Direttiva ha operato un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali attraverso la previsione di un nucleo minimo di norme comuni aventi ad oggetto, in particolare, la disciplina della conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetti di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie commerciali. Il termine per il recepimento della Direttiva attraverso l'adozione di adeguate norme a livello nazionale è stato fissato al 1 gennaio 2022.

[torna su](#)

## ***Direttiva UE sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali***

*Direttiva UE del 20 maggio 2019 n. 770*

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 maggio 2019, la Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali tra imprese e consumatori allo scopo di agevolare la fornitura sul mercato europeo di contenuti e servizi digitali da parte delle imprese, le quali, spesso, sono costrette ad affrontare costi aggiuntivi a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali dei singoli Stati membri in materia di diritto dei consumatori. A tal fine la Direttiva impone l'armonizzazione delle tutele prestate ai consumatori dalle legislazioni nazionali, in particolare, a garanzia di un migliore e più sicuro accesso ai contenuti ed ai servizi digitali, viene prevista l'adozione di norme sulla conformità dei contenuti e dei servizi digitali al contratto, sui rimedi in caso di difetti di conformità e di mancata fornitura, oltretutto sulle modalità di esercizio degli stessi rimedi. Il termine per il recepimento della Direttiva attraverso l'adozione di adeguate norme a livello nazionale è stato fissato al 1 gennaio 2022.

[torna su](#)

## ***Affidata all'AGCM l'applicazione del Regolamento UE 2018/302 sul geo-blocking***

*Legge del 3 maggio 2019 n. 37*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 37/2019 la quale ha designato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come organismo responsabile per l'applicazione del Regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a rimuovere gli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero, impedendo blocchi ingiustificati all'accesso alle interfacce online inerenti la provenienza geografica e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno. Attraverso l'art. 6 della legge in commento è stato introdotto all'art. 144-*bis* del Codice del Consumo un nuovo comma 9-*bis*, il quale detta una serie di disposizioni relative alla cooperazione tra gli Stati membri per la tutela dei consumatori, ed in particolare la norma prevede che l'AGCM possa esercitare gli stessi poteri di cui la

stessa dispone in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo. In conseguenza di tale previsione l'Autorità è legittimata ad intervenire, anche d'ufficio, per inibire il perpetuarsi di condotte vietate ed eliminarne gli effetti, ad utilizzare lo strumento delle decisioni con impegni, a disporre di incisivi poteri istruttori, ad applicare significative sanzioni e, in caso di urgenza, a disporre la sospensione provvisoria della presunta condotta vietata. Inoltre, l'art. 6, attraverso l'introduzione del comma 9-ter all'articolo 144-bis del Codice del Consumo, ha indicato il Centro nazionale della rete europea per i consumatori come soggetto incaricato di fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia derivante dall'applicazione del Regolamento (UE) 2018/302.

[torna su](#)

---

### *In caso di fusione societaria in corso di processo la legittimazione attiva e passiva spetta alla sola incorporante*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 24 maggio 2019 n. 14177*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale nel caso di fusione per incorporazione tra due società, avvenuta durante il corso di un processo, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante. La Suprema Corte evidenzia, infatti, che la dizione contenuta al comma 1 dell'art. 2504-bis c.c., secondo cui la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione di fusione proseguendo in tutti i loro rapporti giuridici anteriori alla stessa, appare sintomatica della volontà del legislatore di valorizzare la continuità giuridica, anche in relazione ai rapporti processuali, dell'attività della società incorporata nella società incorporante, e ciò al fine di evitare irragionevoli interruzioni del giudizio contrarie ai principi del giusto processo. Resta comunque salva la possibilità per la controparte di notificare l'atto di impugnazione alla società incorporata quando, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non era giunta a conoscenza dell'avvenuta operazione di fusione. Ad avviso della Corte, sostenere la permanenza in vita della società incorporata fino alla cessazione di tutti i rapporti giuridici che la riguardano (tra cui la pendenza di un giudizio) comporterebbe, inoltre, una irrazionale ed ingiustificata proroga dell'attività dei suoi organi amministrativi.

[torna su](#)

### *In caso di modifica statutaria della clausola sulla distribuzione degli utili è legittimo il recesso del socio di minoranza*

*Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 22 maggio 2019 n. 13845*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che la modifica di una clausola statutaria relativa alla distribuzione dell'utile, la quale influenzi in negativo i diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza. La Suprema Corte partendo dal dato letterale dell'art. 2437, lettera g) c.c., facente riferimento alle "modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione", ha chiarito che, nonostante la necessaria interpretazione restrittiva della norma al fine di evitare un incremento smisurato delle cause legittimanti il disinvestimento, tra i diritti di partecipazione rientrano di certo i diritti patrimoniali che, soddisfatti attraverso la distribuzione dell'utile, rappresentano il fine stesso della partecipazione. Inoltre, ad avviso della Corte, a nulla rileva il fatto che il diritto individuale dei soci di minoranza ad ottenere l'utile di bilancio sorge soltanto e nella misura in cui l'assemblea ne dispone la distribuzione, poiché la previsione della riduzione della percentuale di utili distribuibili, con conseguente aumento della percentuale destinata a riserva, comporta comunque la limitazione della libertà dell'assemblea di deliberare sulla quantità di utili da distribuire.

[torna su](#)

## ***I provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia sono idonei a provare la condotta anticoncorrenziale***

*Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 22 maggio 2019 n. 13846*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nell'ambito di una vicenda relativa all'accertamento dell'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nella condotta posta in essere da una banca che aveva adottato uno schema contrattuale di fideiussione omnibus conforme a quello predisposto dall'ABI e dichiarato *contra legem* dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, allo stesso modo di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, beneficiano di una elevata attitudine a provare sia la condotta anticoncorrenziale, sia l'astratta idoneità della condotta stessa a procurare un danno ai consumatori salvo l'onere del giudice del merito di valutare, in concreto, se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo egli attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario. Tali provvedimenti, dunque, assumono rilievo in relazione all'inefficacia delle clausole contrattuali coincidenti con le condizioni dell'intesa restrittiva e consentono di presumere, senza il rischio di incorrere nel divieto di doppia presunzione, che sia derivato un danno per la controparte in conseguenza della condotta volta ad impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato

[torna su](#)

## ***I soci della società estinta per cancellazione devono ritenersi legittimati passivi per i crediti sorti "pendente societate"***

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 maggio 2019 n. 13593*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire laddove il debitore alienante sia una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, poiché, ad avviso della Suprema Corte, devono ritenersi legittimati passivi per i crediti sorti durante la vita della società i singoli soci che, in forza di un fenomeno successorio, subentrano nei rapporti facenti capo all'ente estinto nei limiti di quanto riscosso in fase di liquidazione, o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. Consegua a quanto stabilito dalla Corte che il giudice, nel momento in cui viene a conoscenza della estinzione di una società convenuta in giudizio in seguito all'esperimento di una azione revocatoria, trovando applicazione la regola del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci che succedono alla società stessa.

[torna su](#)

## ***Il contratto di affitto di azienda può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione***

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 14 maggio 2019 n. 20805*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio secondo il quale il contratto di affitto di azienda può integrare gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione se stipulato dal cedente al fine di spogliarsi della disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali in un momento in cui, a causa dell'imminente stato di insolvenza, era prevedibile il fallimento dello stesso. Infatti, in tal caso, il contratto di affitto di azienda, comportando la naturale riduzione del valore di mercato dei beni locati, oltretutto l'impossibilità materiale per il cedente di esercitare qualsiasi attività economica, appare idoneo a realizzare un danno nei confronti dei creditori concorsuali e una

maggior difficoltà dell'azione di recupero dei beni da parte degli organi fallimentari. Inoltre, va rilevato che il reato in questione si considera perfezionato già al momento del distacco del bene dal patrimonio del debitore, a nulla rilevando il successivo recupero materiale del bene distratto da parte della curatela fallimentare.

[torna su](#)

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)